

n. 81\2015 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il G.D. Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex artt. 696 *bis* c.p.c. proposto

da

A

, con gli Avv.i /

e /

contro

B

s.n.c. in liquidazione

, con gli Avv.i /

osserva quanto segue.

A

, sulla premessa di aver comunicato la propria volontà di recedere,

con effetto dal 31 dicembre 2012, da

B

s.n.c., società con sede in Thiene, avente ad oggetto lo svolgimento di agente

di assicurazione della Compagnia 1

C

(ora

s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione), messa in liquidazione a far tempo

dal 31 dicembre 2012, e di aver inutilmente cercato di ricostruire la situazione

patrimoniale\finanziaria\contabile della società al fine di determinare l'indennità di

liquidazione dovuta ad esso deducendo quale agente\socio, previo accertamento del

Anna Maria Marra



rapporto dare\avere tra la Compagnia **C** s.p.a e la società agente **B** s.n.c. in liquidazione in vista di una auspicata composizione della vertenza, chiedeva venisse disposta consulenza tecnica preventiva tesa a determinare il valore della indennità di liquidazione dovutagli, nel contraddittorio con la società e l'ex socio **B**, evocati in giudizio davanti alla Sezione specializzata di Impresa ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. e), d.lgs. n. 168\2003, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 1\2012 conv. in l. n. 27\2012.

Si costituivano **A** s.n.c. in liquidazione ed **A** eccependo l'incompetenza del c.d. Tribunale delle Imprese spettando, invece, la cognizione del presente procedimento al Tribunale di Vicenza in ragione della sede della società e del luogo di residenza dell'ex socio; svolgevano rilievi nel merito dei rapporti intercorsi con il **A** sul quale assumevano gravassero debiti nei confronti di essi resistenti.

L'eccezione è fondata.

La lite, quanto meno allo stato e tenuto conto delle conclusioni del ricorso, si configura quale lite tra soci e tra socio e società, alla quale la Compagnia **C** s.p.a. appare estranea.

Ne consegue che il procedimento non può essere ricondotto a quelli rientranti nella previsione dell'art. 3, co. 2 lett. e), del d.lgs. n. 168\2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1\2012, conv. in l. n. 27\2012 secondo cui: "*1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: ... omissis ... e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; ... omissis ...*".

Le spese di lite, liquidate tenendo conto del carattere preliminare della questione



